

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE




***AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MEDIA LUNGA PERCORRENZA INTERREGIONALI PERUGIA-AREZZO E
VICEVERSA IN CONTINUITÀ CON I SERVIZI FERROVIARI AV DA/VERSO MILANO/TORINO.***

CIG: 903415006D

- SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO –

PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 AGOSTO 2022

(CON POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2022)



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE



Con la presente scrittura privata

tra


la **Regione Umbria** in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Perugia, Piazza Partigiani n° 1 codice fiscale n. 80000130544, rappresentata da _____, nato a _____ il __/__/____, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente del Servizio regionale “Infrastrutture per la mobilità e del trasporto pubblico locale – Regione Umbria – ed autorizzato alla sottoscrizione con DGR n. _____ del _____, di seguito denominata Regione

e


Trenitalia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 Codice Fiscale e Partita IVA n. 05403151003, capitale sociale € Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, iscritta al R.E.A. al n. 0883047, rappresentata da _____, nato a _____ il __/__/____, C.F. n. _____, che interviene ed agisce in qualità di Direttore della Direzione Business AV (di seguito “Trenitalia” o anche “Impresa Affidataria”), di seguito congiuntamente indicate come “Parti”

PREMESSO:

- che il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
 1. Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59*”;
 2. Regolamento (CE) n. 1370/2007 s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)1107/70;
 3. art. 61 della legge n. 99/2009 che prevede che le autorità competenti all'aggiudicazione, anche in deroga alla disciplina di settore, possano avvalersi tra l'altro delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007;
 4. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;




5. Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 *“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”*;
 6. comma 4-ter dell’art. 92 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che dispone che fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19 gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale possono essere sospesi, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza;
- che in data 07/02/2018 è stato sottoscritto il Contratto di servizio tra Regione Umbria e Trenitalia S.p.A., acquisito alla Raccolta degli Atti della Regione in data 12/02/2018 al n. 5070, per l’esercizio dei servizi ferroviari di media e lunga percorrenza interregionali Perugia-Arezzo e viceversa in continuità con i servizi ferroviari AV da/verso Milano per il periodo 08/02/2018 - 8/12/2018, successivamente garantiti fino al 31/12/2018;
 - che, con la Deliberazione n. 1373 del 26 novembre 2018, la Giunta Regionale ha proceduto alla proroga per il periodo 01/01/2019 – 09/12/2019 dell’esercizio dei servizi ferroviari di media e lunga percorrenza interregionali Perugia-Arezzo e viceversa in continuità con i servizi ferroviari AV da/verso Milano ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto, successivamente garantiti fino al 31/12/2019;
 - che in data 21/11/2019 con nota Prot. n. 0217308 inviata a Trenitalia è stata formalizzata la richiesta di continuazione del servizio in oggetto, agli stessi patti e condizioni, dal 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 (1° trimestre 2020);
 - che con la Deliberazione n. 507 del 24 giugno 2020 la Giunta Regionale ha formalizzato l’affidamento per la prosecuzione, per il periodo 01/01/2020 – 30/09/2020 dell’esercizio dei servizi ferroviari di media e lunga percorrenza interregionali Perugia-Arezzo e viceversa in continuità con i servizi ferroviari AV da/verso Milano ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto ed acquisito alla Raccolta degli Atti della Regione con il n. 5712 in data 13/07/2020;
 - che in data 09/09/2020, con nota prot. reg. n. 153840, l’Assessorato ai Trasporti della Regione Umbria ha comunicato a Trenitalia S.p.A., gestore dei servizi ferroviari diretti tra Perugia Fontivegge e Milano, l’interesse dell’Amministrazione regionale a prorogarne la validità fino alla data del 31 dicembre 2020, agli stessi patti e condizioni, nel rispetto di quanto previsto all’art.



3 del Contratto di Servizio sottoscritto, acquisito alla Raccolta degli Atti della Regione con il n. 5712 in data 13/07/2020;

- che con determinazione dirigenziale del 30/11/2020, n. 11232, è stato prorogato il Contratto di Servizio, Rep. n. 5712 del 13/07/2020, per il periodo dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2020;
- che con Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, al comma 4 ter, art. 92, viene indicato che fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza;
- che nella nota della Commissione Europea, Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti e Direzione Generale della Concorrenza, (Bruxelles MOVE.A.4./EG/MOVE.A.4(2020) 3829643), indirizzata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata chiarita la portata giuridica generale delle misure adottate dallo Stato italiano con i commi 4-bis e 4-ter dell'art. 92 del Decreto Cura-Italia (D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
- che con la Deliberazione atto n. 1243/2020, la Giunta Regionale ha disposto la prosecuzione dei servizi, oggetto del presente contratto, anche per l'anno 2021, beneficiando della durata massima di due anni prevista dall'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.° 1370/2007 giusta nota della Commissione Europea, Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti e Direzione Generale della Concorrenza, (Bruxelles MOVE.A.4./EG/MOVE.A.4(2020) 3829643);
- che in data 01/01/2021, con scrittura privata tra Regione Umbria e Trenitalia S.p.A., acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione in data 03/03/2021 al n. 5856, è stato affidato a Trenitalia l'esercizio dei servizi ferroviari di media e lunga percorrenza interregionali Perugia-Arezzo e viceversa in continuità con i servizi ferroviari AV da/verso Milano per il periodo 01/01/2021 - 30/04/2021, con possibilità di estensione fino al 31/12/2021;
- che, con la determinazione dirigenziale del 29/04/2021 n. 3822, Regione Umbria ha stabilito di prorogare, agli stessi patti e condizioni, l'affidamento dei servizi di cui sopra fino al 31/12/2021, comunicandolo a Trenitalia con nota prot. n. 85383 del 03/05/2021;
- che in data 06/05/2021, Trenitalia ha formalizzato l'accettazione della proroga fino al 31/12/2021 con nota prot. 21155;




- che in data 28/10/2021, con nota prot. n. 208425, Regione Umbria ha manifestato l'interesse al mantenimento dei servizi di media lunga percorrenza interregionali Perugia-Arezzo e viceversa, in continuità con i servizi ferroviari AV da/verso Milano Centrale, per l'anno 2022, richiedendo a Trenitalia la predisposizione di un Piano Economico Finanziario 2022;
- che in data 07/12/2021, con nota prot. n. 51985, Trenitalia ha riscontrato tale manifestazione di interesse, trasmettendo il Piano Economico Finanziario 2022 e facendo presente che i servizi Frecciarossa Perugia-Arezzo-Torino in questione sarebbero stati istradati via Milano Porta Garibaldi / Milano Rogoredo, anziché Milano Centrale, nel corso dell'anno 2022, contestualmente alla riattivazione dei collegamenti Frecciarossa soppressi che ne hanno consentito la temporanea diversione via Milano Centrale;
- che con deliberazione di Giunta n. 1301 del 16/12/2021, Regione Umbria ha disposto la prosecuzione del servizio dal 01/01/2022 al 28/02/2022 nel rispetto delle previsioni economiche di cui al Piano Economico Finanziario 2022 redatto da Trenitalia, nelle more del perfezionamento di tutti gli atti prodromici all'affidamento per l'intero anno 2022;
- che con deliberazione di Giunta n. XXXX del XX/XX/XXXX, la Regione Umbria ha disposto la prosecuzione del servizio dal 01/03/2022 al 31/08/2022, con possibilità di estensione fino al 31/12/2022, nel rispetto delle previsioni economiche di cui al Piano Economico Finanziario 2022;
- che le Parti intendono prorogare il servizio di media e lunga percorrenza interregionale Perugia-Arezzo e viceversa in continuità con i servizi ferroviari AV da/verso Milano/Torino per il citato periodo alle condizioni di cui al presente Contratto di Servizio (denominato anche solo "Atto" o "Contratto");

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1

(Conferma delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.



Art. 2

(Oggetto)

L'Impresa Affidataria, a fronte della compensazione economica di cui al successivo art. 5, si impegna ad assicurare il servizio di media e lunga percorrenza interregionale Perugia-Arezzo e viceversa mediante una coppia di corse svolta con treni Frecciarossa, con fermata intermedia a Terontola come collegamento in continuità con i servizi di AV da/verso Milano/Torino, come analiticamente descritto nell'Allegato n. 1 al presente Atto.

Art. 3

(Durata)

Il Contratto ha validità a decorrere dal 01/01/2022 fino al 31/08/2022 ed è eventualmente prorogabile su richiesta della Regione da inviarsi a Trenitalia entro e non oltre il 30 giugno 2022 agli stessi patti e condizioni, fino alla data del 31 dicembre 2022. Qualora tale richiesta pervenisse oltre tale termine, in considerazione dei tempi tecnici necessari alla programmazione commerciale, industriale e infrastrutturale dei servizi in questione, Trenitalia si riserva la possibilità di considerare risolto il contratto.

Art. 4


(Obblighi)

1. L'Impresa Affidataria garantisce che i servizi oggetto del presente Atto siano svolti nel rispetto del programma di esercizio e degli standard di servizio di cui all'allegato Programma d'Esercizio.
2. La Regione provvede alla verifica del rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1.

Art. 5

(Compensazione economica)


1. La Regione corrisponde all'Impresa Affidataria – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2 – un corrispettivo di importo tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Contratto.
2. In coerenza con il Regolamento (CE) 1370/2007 s.m.i. la compensazione economica da riconoscere all'Impresa Affidataria per il servizio espletato dal 1° gennaio 2022 fino al 31 agosto



2022, è fissata in **€ 1.100.000,00 oltre IVA**, pari a otto dodicesimi del corrispettivo annuale risultante dal PEF (Piano Economico Finanziario) Allegato n. 3 al presente Contratto e definito in modo da preservare nel tempo l'equilibrio economico del presente Atto.


Si specifica che i ricavi da traffico sono stati calcolati sulla base della stima del numero di biglietti/abbonamenti che saranno venduti nel periodo oggetto di validità del presente Atto e valorizzati a tariffa base Frecciarossa.

3. Nell'elaborazione del PEF è stato considerato il ragionevole utile, inteso come tasso di remunerazione della quota di capitale investito netto, determinato nel rispetto dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 s.m.i. Le evidenze fornite dall'Impresa Affidataria sono conformi ai principi di contabilità separata richiamati nel Regolamento (CE) 1370/07 s.m.i. come ribaditi dalla Comunicazione interpretativa allo stesso Regolamento sia al fine del corretto calcolo dell'effetto finanziario netto, sia per evitare che le compensazioni siano utilizzate per sovvenzionare attività commerciali.
4. L'importo del corrispettivo di cui al comma 2 verrà eventualmente incrementato a mezzo di atto integrativo solo qualora siano concordati tra le Parti ulteriori miglioramenti quali/quantitativi dell'offerta dei servizi di cui all'art. 2.
5. Le mancate effettuazioni, anche parziali, dei servizi, comunicate a consuntivo annualmente dalla Impresa Affidataria, daranno luogo alle corrispondenti detrazioni del corrispettivo annuale sulla base delle voci economiche di cui all'Allegato 3.
6. Il pagamento dell'importo del corrispettivo di cui al presente Atto avverrà in due fasi:
 - acconto, pari al 70% del corrispettivo, che dovrà essere corrisposto dalla Regione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, a seguito di emissione di fattura elettronica da parte dell'Impresa Affidataria;
 - saldo, pari al 30% del corrispettivo, a seguito della trasmissione dei dati a consuntivo relativi alle effettive circolazioni; la liquidazione della rata di saldo verrà effettuata dalla Regione entro il mese di settembre dell'anno successivo, a seguito della trasmissione dei dati a consuntivo certificati da apposita società di revisione e previa emissione della fattura elettronica da parte dell'Impresa Affidataria, sempre subordinatamente alla verifica svolta ai sensi dei successivi punti 10 e 11.



In caso di attivazione della proroga di cui al precedente articolo 3, entro i successivi 30 giorni, la Regione provvede al pagamento del 70% dell'importo pari alla differenza fra il corrispettivo risultante dal PEF di durata annuale e quello dal PEF fino alla data del 31 agosto 2022 (pari a otto dodicesimi del corrispettivo risultante dal PEF annuale).

7. Le eventuali detrazioni di corrispettivo di cui al comma 5, saranno applicate in occasione del pagamento del saldo.
8. Dalle detrazioni di cui al comma 5 sono esclusi i servizi non effettuati per motivi derivanti da cause di forza maggiore e/o non imputabili all'Impresa Affidataria.
9. In caso di sciopero l'Impresa Affidataria assicura lo svolgimento dei servizi minimi garantiti.
10. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico del Contratto ovvero che il totale di tutte le voci di ricavo sia sostanzialmente uguale al totale di quelle di costo, ivi inclusa la remunerazione del capitale investito, le Parti procederanno, acquisito il consuntivo dell'anno di erogazione del servizio, a confrontare i risultati previsionali (nel PEF) e il consuntivo (nel CER/CET, definito a valle della certificazione della contabilità regolatoria, che avviene entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di Trenitalia) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti in più o in meno rispetto alle stime riportate nel PEF.
11. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi:
 - a) laddove il consuntivo dell'esercizio in questione facesse registrare un risultato totale compreso in una fascia di +/- 3 % del fatturato rispetto al risultato riportato per il periodo di vigenza contrattuale nel PEF, l'importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
 - b) laddove il consuntivo dell'esercizio in questione facesse registrare un risultato totale eccedente la fascia di cui alla precedente lettera a), l'importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato (rispettivamente a credito o a debito), generando conseguentemente l'obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro il mese di settembre dell'anno successivo, a seguito della trasmissione dei dati a consuntivo certificati da apposita società di revisione.



12. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, l'Impresa Affidataria ha tenuto conto del mantenimento delle forme di agevolazione/gratuità riconosciute in virtù dell'applicazione del CCNL vigente all'atto della stipulazione del presente Atto.
13. L'importo del corrispettivo contrattuale si intende omnicomprendente delle compensazioni economiche dovute a fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e agevolazioni tariffarie vigenti all'atto di sottoscrizione del presente Atto
14. La Regione si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi di cui al presente Atto indipendentemente dal livello di effettive risorse finanziarie a tal fine trasferite dallo Stato.
15. In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere all'Impresa Affidataria gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni
16. L'Impresa Affidataria deve intestare le fatture di cui al presente articolo a Regione Umbria secondo le modalità previste dalla fatturazione elettronica.
17. Le Parti dichiarano di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari di cui alla legge 136/2010.

Art. 6

(Comunicazioni all'utenza)


L'Impresa Affidataria si impegna ad informare i viaggiatori in maniera tempestiva delle variazioni concernenti gli orari e l'operatività dei servizi, nonché degli eventi che incidano sulla regolarità e la modalità di prestazione del servizio.

Art. 7

(Attività accessorie e connesse al servizio)

L'Impresa Affidataria è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie e connesse alla prestazione dei servizi, in particolare:

- a) la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
- b) le condizioni di sicurezza;



- c) la pulizia del materiale rotabile;
- d) la gestione delle relazioni con l'utenza con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione e dell'acquisto titoli di viaggio;
- e) il comfort complessivo di viaggio;
- f) ogni altra attività connessa alla prestazione di cui all'art. 2.

L'Impresa Affidataria, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende o altri operatori, fermo restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della Regione.


Art. 8

(Monitoraggio)

1. L'Impresa Affidataria, si impegna a trasmettere alla Regione, anche su supporto informatico, al termine del periodo contrattuale ed entro 60 giorni, i dati numerici concernenti il traffico generato ed attratto dalla stazione di Perugia da e verso stazioni del servizio AV con la relativa stima dei ricavi (il cui valore consolidato sarà trasmesso nel documento di rendicontazione certificata annuale), ciò al fine di consentire alla Regione la rendicontazione dei ricavi da traffico. In caso di proroga fino al 31/12/2022, l'impresa Affidataria trasmetterà con le stesse modalità e tempistiche i dati relativi al periodo oggetto di proroga del servizio. La Regione si impegna all'utilizzo dei dati prodotti dall'Impresa Affidataria ai meri fini istituzionali e di programmazione dei servizi e a mantenerli riservati nei confronti di ogni altro soggetto terzo.
2. L'Impresa Affidataria dovrà trasmettere alla Regione, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Esercizio, i dati contabili di rendicontazione relativi al servizio oggetto del presente Contratto, recanti il Conto Economico, distinti rispetto ai dati economici relativi alle altre attività svolte dalla stessa Impresa Affidataria, anche su supporto telematico, unitamente alla relazione illustrativa dei suddetti dati. La rendicontazione dovrà essere certificata da una società di revisione o da revisore legale dei conti indipendente dall'Impresa Affidataria.

Art. 9

(Prezzi)



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE



I prezzi dei servizi di cui all'Art. 2 sono riportati nell'Allegato 2 al presente Contratto e costituiscono i prezzi base Frecciarossa (prezzi che rappresentano di norma il riferimento per l'applicazione delle riduzioni previste dalle offerte commerciali) dei servizi in oggetto alla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Pertanto, qualora nel corso di validità del presente Atto, la gamma tariffaria di Trenitalia dovesse modificarsi e conseguentemente modificare la tariffa base Frecciarossa, i relativi effetti saranno registrati nella rendicontazione del CER/CET e sarà cura di Trenitalia trasmettere alla Regione l'aggiornamento dell'Allegato 2 con i nuovi prezzi base Frecciarossa.

Art. 10

(Diritto di recesso)

Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso a partire dalla data di sottoscrizione del presente Atto, previa comunicazione all'altra Parte da effettuarsi almeno 30 giorni prima, qualora si siano verificate condizioni tecniche e/o economiche tali da non rendere proseguibile il servizio.

In caso di esercizio del diritto di recesso di cui sopra, anche in espressa deroga a norme di legge, ad eccezione dell'acconto ricevuto ai sensi dell'art. 5 e fatto salvo quanto previsto all'ultimo paragrafo del presente articolo, nessun compenso aggiuntivo, indennizzo, risarcimento emolumento di qualsivoglia natura sarà dovuto a Trenitalia.


In ogni caso, sempre nel caso di esercizio del predetto diritto di recesso, Trenitalia provvederà al rimborso agli utenti dei biglietti eventualmente già venduti e non più utilizzabili a causa della cessazione del servizio.

Resta fermo che in caso di esercizio di recesso in ogni caso è garantito a Trenitalia l'equilibrio economico ai sensi del Regolamento (CE) 1370/2007 s.m.i. ivi compreso l'utile ragionevole che concorre a determinare l'effetto finanziario netto come determinato dal precedente art. 5.

Art. 11

(Clausola Fiscale)

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d'uso e sarà registrato internamente e depositato presso l'archivio regionale dei contratti.



Le spese di bollo sono a carico dell'Impresa Affidataria.

Art. 12

(Cessione del Contratto)

È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico-organizzativo ed economico finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:

- a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione dell'Impresa Affidataria esercente il servizio;
- b) variazioni organizzative nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Art. 13

(Controversie tra le parti)

Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Perugia. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 14

(Cessione dei crediti e debiti)


I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l'altra Parte può opporre diniego espressamente motivato. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 15

(Trasparenza dei prezzi)

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:



- dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Impresa Affidataria collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16

(Codici etici)

L'Impresa Affidataria si impegna a rispettare gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ed al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione.

La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato sul sito internet: www.fsitaliane.it.

Detti codici, seppur non allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dei quali le Parti dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.


In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti codici etici, le Parti avranno diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 17

(Trattamento dei dati personali - artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Finalità del trattamento e base giuridica .

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE



il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per la finalità di esecuzione del presente Contratto, (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:

- Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici)

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Trenitalia:


Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per Regione:

Titolare del Trattamento è la Presidente della Giunta Regionale, contattabile all'indirizzo mail infogiunta@regione.umbria.it o all'indirizzo PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it , con sede legale in Perugia, Corso Vannucci, 96.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.umbria.it o all'indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it .



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE



Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 18


(Riservatezza)

La Regione si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Atto, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'Atto stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Atto e fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

È fatto divieto alla Regione di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente Atto, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti anche in caso di risoluzione del presente Atto.



Art. 19


(Clausola di Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, la Regione è tenuta a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all'esecuzione del medesimo Atto.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, la Regione si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber security che risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, anti-malware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale di Regione siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cyber security e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE



8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);

9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;

10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);

11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;

b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 331.6360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;

c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;

d) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.


Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere la presente Atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Il presente atto è redatto in due esemplari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Umbria

Per Trenitalia S.p.A.



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE



Allegati al presente Atto:

- 1) Programma di Esercizio;
- 2) Listino Prezzi servizi di trasporto e servizi connessi;
- 3) Piano economico finanziario (PEF).

Servizi ferroviari a media e lunga percorrenza *interregionali* Perugia-Arezzo e viceversa in continuità con i servizi ferroviari AV da/verso Milano/Torino – 2022

Allegato 1

Programma di esercizio fino al 11 giugno 2022

| Treno | Categoria | Prov. | Par. | Dest. | Arr. | Fermate intermedie | Impostazione | Periodicità |
|-------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--|--------------|--|
| 9300 | Frecciarossa | Perugia | 5.24 | Torino P. N. | 10.10 | TERONTOLA (5.54/56) - AREZZO (6.23/25) - FIRENZE S.M.N. (7.01/10) - BOLOGNA C. LE (7.48/51) - Reggio E. AV MP. (8.11/13) - MILANO CENTRALE (8.58/9.10) - TORINO P. SUSA (9.59/10.01) Ao | ETR 500 | si effettua dal 12/12/21 al 11/6/22; è soppresso la domenica |
| 9329 | Frecciarossa | Torino P. N. | 17.50 | Perugia | 22.30 | TORINO P. SUSA (17.58/18.00) - MILANO CENTRALE (18.50/19.00) - Reggio E. AV MP. (19.40/42) - BOLOGNA C. LE (20.09/12) - FIRENZE S.M.N. (20.50/59) - AREZZO (21.31/33) - TERONTOLA (21.52/54) | ETR 500 | si effettua dal 12/12/21 al 11/6/22; è soppresso il sabato |

Programma di esercizio dal 12 giugno 2022

| Treno | Categoria | Provenienza | Par. | Destinazione | Arr. | Fermate intermedie | Impostazione | Periodicità |
|-------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|---|--------------|---|
| 9300 | Frecciarossa | Perugia | 5.24 | Torino P. N. | 10.20 | TERONTOLA (5.54/56) - AREZZO (6.23/25) - FIRENZE S.M.N. (7.01/10) - BOLOGNA C. LE (7.48/51) - Reggio E. AV MP. (8.13/15) - MILANO ROGOREDO (8.54/56) - MI.P.GARIBALDI (9.12/15) - Rho Fiera (9.27/29) - TORINO P. SUSA (10.08/10) Ao | ETR 500 | si effettua dal 12/6 al 10/12/22; è soppresso la domenica |
| 9329 | Frecciarossa | Torino P. N. | 17.40 | Perugia | 22.30 | TORINO P. SUSA (17.48/50) - Rho Fiera (18.26/28) - MI.P.GARIBALDI (18.45/48) - MILANO ROGOREDO (19.02/04) - Reggio E. AV MP. (19.40/42) - BOLOGNA C. LE (20.09/12) - FIRENZE S.M.N. (20.50/59) - AREZZO (21.31/33) - TERONTOLA (21.52/54) | ETR 500 | si effettua dal 12/6 al 10/12/22; è soppresso il sabato |

i treni FR 9300 e FR 9329 fermeranno nelle stazioni di Milano P.G. e Milano Rogoredo in sostituzione di Milano Centrale a partire dal 12/06/2022, contestualmente alla riattivazione dei servizi Frecciarossa attualmente sospesi per l'emergenza sanitaria da COVID-19, che ne hanno consentito la temporanea diversione via Milano Centrale.

Servizi ferroviari a media e lunga percorrenza *interregionali* Perugia-Arezzo e viceversa in continuità con i servizi ferroviari AV da/verso Milano/Torino – 2022

Allegato 2
Listino Prezzi Servizi di Trasporto

| origine | destinazione e v.v. | BASE | | | |
|-------------------------|---------------------|------|-----|-----|------|
| | | EXE | BSN | PRE | STD |
| TORINO PORTA NUOVA | PERUGIA | 224 | 121 | 102 | 86 |
| TORINO PORTA SUSÀ | PERUGIA | 224 | 121 | 102 | 86 |
| MILANO CENTRALE | PERUGIA | 190 | 100 | 86 | 72 |
| MILANO ROGOREDO* | PERUGIA | 190 | 100 | 86 | 72 |
| MILANO PORTA GARIBALDI* | PERUGIA | 190 | 100 | 86 | 72 |
| REGGIO EMILIA AV | PERUGIA | 144 | 80 | 68 | 56 |
| BOLOGNA CENTRALE | PERUGIA | 114 | 64 | 55 | 45 |
| FIRENZE S. M. NOVELLA | PERUGIA | 81 | 42 | 37 | 31 |
| AREZZO | PERUGIA | 49 | 16 | 15 | 13 |
| TORINO PORTA NUOVA | TERONTOLA | 220 | 119 | 101 | 85 |
| TORINO PORTA SUSÀ | TERONTOLA | 220 | 119 | 101 | 85 |
| MILANO CENTRALE | TERONTOLA | 185 | 97 | 84 | 71 |
| MILANO ROGOREDO* | TERONTOLA | 185 | 97 | 84 | 71 |
| MILANO PORTA GARIBALDI* | TERONTOLA | 185 | 97 | 84 | 71 |
| REGGIO EMILIA AV | TERONTOLA | 144 | 80 | 68 | 56 |
| BOLOGNA CENTRALE | TERONTOLA | 114 | 64 | 55 | 45 |
| FIRENZE S. M. NOVELLA | TERONTOLA | 80 | 41 | 36 | 30,5 |
| AREZZO | TERONTOLA | 49 | 16 | 15 | 13 |
| TERONTOLA | PERUGIA | 49 | 16 | 15 | 13 |

(*) i treni FR 9300 e FR 9329 fermeranno nelle stazioni di Milano P.G. e Milano Rogoredo in sostituzione di Milano Centrale a partire dal 12/06/2022, contestualmente alla riattivazione dei servizi Frecciarossa attualmente sospesi per l'emergenza sanitaria da COVID-19, che ne hanno consentito la temporanea diversione via Milano Centrale.

Servizi ferroviari a media e lunga percorrenza *interregionali* Perugia-Arezzo e viceversa in
 continuità con i servizi ferroviari AV da/verso Milano/Torino – 2022

Allegato 3

Piano Economico Finanziario (PEF) 2022

| Piano Economico-Finanziario | | PEF AREZZO PERUGIA |
|--|---|--------------------|
| <i>Valori in € Milioni</i> | | TOT 2022 |
| A | Capitale investito netto regolatorio (fp) | 1,31 |
| a1 | Immobilizzazioni regolatorie nette (ip) | 1,79 |
| B | Costi di rimborso e remunerazione del capitale | 0,55 |
| b1 | Ammortamento immobilizzazioni regolatorie | 0,47 |
| b1.1 | Remunerazione del capitale investito | 0,08 |
| b2 | Tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito (nominale lo | 5,64% |
| C | Costi operativi | 1,73 |
| c1 | Condotta | 0,24 |
| c2 | Circolazione Treno | 0,03 |
| c3 | Manutenzione netta | 0,38 |
| c4 | Manovra | 0,02 |
| c5 | Scorta e Servizi a Bordo | 0,27 |
| c12 | Gestione Equipaggi | 0,01 |
| c6 | Vendita | 0,28 |
| c7 | Pedaggi | 0,42 |
| c8 | Ribaltamenti Corporate | 0,04 |
| c9 | Servizi e Staff di supporto | 0,05 |
| c10 | IRAP su costo del lavoro | 0,00 |
| c11 | Interest Cost TFR | 0,00 |
| D | TOTALE COSTI REGOLATORI (B+C) | 2,28 |
| E | TOTALE RICAVI A COPERTURA | 0,63 |
| e1 | Ricavi da traffico | 0,61 |
| e2 | Ricavi accessori | 0,02 |
| e3 | Corrispettivo di servizio* | |
| e3.1 | Corrispettivo di servizio non ancora deliberato | |
| e4 | quota "C" anni precedenti | |
| RISULTATO TRENI del PERIMETRO (E-D) | | (1,65) |
| G | INDICATORI OPERATIVI | |
| g1 | Produzione Treni (mln treni.km) | 0,05 |
| g2 | Capacità media treni (posti/treno) | 368,06 |
| g3 | Capacità offerta (mln posti.km) | 18,87 |
| g4 | Traffico Passeggeri (mln viaggiatori.km) | 3,92 |
| g5 | Carico medio treni (viaggiatori/treno) | 76,45 |
| g6 | Tasso di riempimento (percento) | 20,77% |
| g7 | Ore di esercizio | 626,00 |
| g8 | Pedaggio medio (euro/km) | 8,18 |
| g9 | Crescita traffico Passeggeri (yoy) | nd |